



# COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 38

### del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Atto ricognitivo partecipazioni detenute dal Comune di Mezzana al 31 dicembre 2018.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **ventisette** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00, nella sala delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Eccher Andrea - Consigliere
3. Pasquali Mario - Consigliere
4. Ravelli Alfredo - Consigliere
5. Barbetti Roberta - Consigliere
6. Barbetti Nadia - Consigliere
7. Redolfi Federico - Consigliere
8. Gosetti Alessandro - Consigliere
9. Cristofori Patrizia - Consigliere
10. Dalla Valle Irene - Consigliere
11. Dalla Serra Roberto - Consigliere
12. Bonomi Ivano - Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Barbetti Nadia e Bonomi Ivano**.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 – ATTO RICOGNITIVO PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MEZZANA AL 31 DICEMBRE 2018.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE DI MEZZANA**

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione solo qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrano i presupposti indicate dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) ed hanno trovato applicazione a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017 (art. 7 co. 11 l.p. 29 dicembre 2016 n. 19).

Secondo il disposto normativo sopra delineato pertanto la ricognizione delle partecipazioni detenute da parte dei comuni essendo di carattere triennale risulterebbe avere carattere meramente facoltativo come indicato nella Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 12 novembre 2019 avente quale oggetto 'Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie'.

Con la stessa nota il Consorzio dei Comuni evidenzia inoltre come la ricognizione sia obbligatoria qualora all'esito della ricognizione effettuata entro il 31 dicembre 2018 l'Ente avesse adottato programmi di razionalizzazione delle partecipazioni.

Occorre peraltro porre a mente come, in merito agli adempimenti di ricognizione, dapprima straordinaria, e successivamente ordinaria delle partecipazioni pubbliche, il Comune di Commezzadura ha in passato adottato i seguenti provvedimenti:

1. **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 ottobre 2017**: ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ex art. 24 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 a mente del quale ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP. Con tale deliberazione consiliare, il Comune di Mezzana dopo aver elencato le partecipazioni dell'ente in società di sistema, ha confermato il mantenimento delle partecipazioni dell'ente in tali società.

2. **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 dicembre 2018**: ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 da attuarsi annualmente all'esito della quale emergeva la seguente situazione inerente le partecipazioni dirette ed indirette:

Partecipazione diretta	% partecipazione
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.	0,5364
Trentino Trasporti S.p.A.	0,00253
Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.	0,0011
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0086
Informatica Trentina S.p.A.	0,0076
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,51

Azienda per il Turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.	5,2715
Consorzio Mezzana Marilleva Soc. coop.	0,715
Partecipazione indiretta	tramite
Centro Servizi Condivisi Scarl	Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A, Trentino Trasporti S.p.A.
Grandi Eventi S.r.l.	Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.

Con il medesimo atto inoltre veniva autorizzato il mantenimento delle partecipazioni sopra indicate in virtù del fatto che:

**'FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA c.f. 0012461022:** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 7 dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva) in un territorio quale quello di Mezzana a forte vocazione turistica tanto estiva quanto invernale;

**TRENTINO TRASPORTI S.p.A. c.f. 01807370224:** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (produzione di servizi di carattere generale) e consistente nel sostenere la mobilità sostenibile sul territorio comunale;

**TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A. c.f.: 02084830229:** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (produzione di servizi di carattere generale), e consistente nel sostenere la mobilità sostenibile sul territorio comunale;

**TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. c.f.: 02002380224** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nello svolgimento dell'attività di riscossione coattiva dei tributi, sanzioni ed oneri vari dovuti da terzi a favore del comune;

**INFORMATICA TRENTINA S.p.A. c.f.: 00990320228** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nel fornire servizi informatici strumentali ed essenziali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

**CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI c.f.: 01533550222** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nel fornire servizi di consulenza, formazione e supporto continuo nei processi amministrativi; funzioni strumentali ed essenziali per l'Ente;

**AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.c.p.A. c.f. 01850960228:** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nello svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione dell'attrattività turistica al fine di aumentare la capacità ricettiva degli enti aderenti in zona la cui economia si basa in larghissima parte sul turismo estivo ed invernale del quale ne beneficiano tutte le aziende del relativo indotto;

**CONSORZIO MEZZANA MARILLEVA SOC. COOP. c.f. 01439660224:** trattasi di partecipazione diretta in società consorile svolgente attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nello svolgimento delle attività di prenotazione e sviluppo iniziative di valorizzazione dell'attrattività turistica in zona la cui economia si basa in larghissima parte sul turismo estivo ed invernale del quale ne beneficiano tutte le aziende del relativo indotto;

**CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL c.f.02307490223:** trattasi di partecipazione indiretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs.

175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), per il tramite delle partecipate dirette *Informatica Trentina S.p.A.*, *Trentino Riscossioni S.p.A.*, *Trentino Trasporti Sp.A.*

**GRANDI EVENTI S.R.L.**: trattasi di partecipazione indiretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), per il tramite della partecipata diretta Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.'

Si specificava ulteriormente quanto segue:

*'La partecipazione del Comune alle società **Trentino Riscossioni** (cosiddette società di sistema) è legittimata in quanto società interamente pubblica, costituite dalla Provincia autonoma di Trento, che si occupa di attività strumentali al funzionamento degli Enti. L'adesione da parte del Comune è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società e dalle finalità. Trattandosi di società "in-house", la partecipazione al capitale sociale è inoltre strumento legittimante l'affidamento diretto di servizi e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. Si rileva inoltre che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun risparmio per l'Ente. Le attività espletate da **Trentino Riscossioni** sono quindi da ritenersi indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.'*

*Si ricorda che il controllo sulle suddette società è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, alla quale spetta il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (I) degli organi amministrativi; (II) degli organi di controllo, (III) delle strutture aziendali; (IV) riduzione delle relative remunerazioni. Nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e nessuna svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.*

*Riguardo le partecipazioni di cui sopra, si evidenzia che nel corso del 2017 le società partecipate **Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A.**, non hanno subito delle modifiche, per effetto dell'attuazione di previgenti piani operativi di razionalizzazione della Provincia Autonoma di Trento. In specifico, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 2015 (adozione linee guida per il riassetto delle società provinciali) e n. 542 di data 8 aprile 2015 (programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali) e n. 1102 del 24.6.2016 (Progetto attuativo per il polo dello sviluppo territoriale nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società partecipate), la Provincia ha approvato con deliberazione n.712, dd. 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "polo dei trasporti".*

*Tale programma prevede in particolare l'assunzione da parte di **Trentino Trasporti Spa** del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica trentina, interlocutore per Provincia, Comuni e Comunità e che realizza l'obiettivo attraverso l'aggregazione di **Trentino Trasporti Spa**, di **Trentino Trasporti Esercizio Spa** e di Aeroporto Gianni Caproni Spa (quest'ultima fusa di recente per incorporazione in **Trentino Trasporti**). Nel corso del 2018 sono state quindi attivate le procedure di fusione per incorporazione delle società che vedono i Comuni e le Comunità direttamente interessati nell'operazione di restituzione alla Provincia delle azioni della società **Trentino Trasporti Esercizio Spa** con il successivo conferimento di quelle della nuova compagine societaria. Il Comune ha provveduto alla restituzione delle azioni possedute, con cessazione dalla partecipazione azionaria, ed è in attesa di diventare socio della soc. **Trentino Trasporti Spa**.*

*Le partecipazioni dirette alle due società di sistema sopra descritte, comportano di conseguenza per il Comune anche la partecipazione indiretta nel **Centro Servizi Condivisi Soc. Cons. a r.l.** in quanto allo stesso partecipano, tra le altre, le due società di sistema provinciali possedute anche dal Comune. Il Centro Servizi Condivisi è stato costituito il 27 settembre 2013, in attuazione dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impedisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale". La Società opera prevalentemente con la Provincia Autonoma di*

Trento, con i suoi enti strumentali di cui all'art. 33 della L.P. n. 3/2006, con le Aziende per il turismo, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico. Alla società partecipano le 12 società "in house" della Provincia autonoma di Trento e l'obiettivo è di creare un polo specialistico per la gestione dei servizi afferenti i controlli interni, il personale, gli affari legali, i sistemi informativi, l'amministrazione e gli approvvigionamenti. E' una soluzione innovativa di riorganizzazione dell'apparato delle società pubbliche, volta alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione delle stesse in modo da rendere il sistema delle partecipate della P.A.T. più efficiente e più funzionale.

Per quanto riguarda la partecipazione del **Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si ricorda che il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società. Si precisa altresì che nel mese di dicembre 2017 il Consorzio dei Comuni Trentini ha deliberato alcune modifiche al proprio statuto volte a qualificarlo quale società in house providing delle Amministrazioni socie, al fine di divenire sempre più strumento operativo delle stesse. La nuova veste giuridica, vigente dai primi mesi del 2018, consente agli Enti soci, che sono ora investiti di un più pregnante potere di controllo analogo congiunto sull'Ente, di potersi avvalere con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla Società, potendo affidare alla stessa prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. In tal senso vige l'obbligo da parte del Consorzio stesso, per poter svolgere detti servizi, di ottenere l'iscrizione al registro tenuto da ANAC. Gli adeguamenti statutari hanno riguardato in particolare :

- assicurare il controllo congiunto dei soci sull'attività del Consorzio in conformità alle linee ANAC (c.d. controllo analogo) con forme di controllo ex ante, ex. post, ecc.;
- la revisione degli scopi sociali dell'impresa per il vincolo di attività esclusiva di cui all'art.4 del D.Lgs. n.175/2016;
- l'introduzione del vincolo di operatività prevalente (almeno l'80%) a favore dei soci;
- l'allineamento dell'organizzazione alle prescrizioni a carico delle società pubbliche, derivanti queste in parte direttamente dal TUSP e dalla legge provinciale n. 19/2016 (politiche contenimento dei costi di funzionamento, composizione organi di governo, compenso amministratori);
- l'obbligatorietà del collegio sindacale.'

Nel corso dell'esercizio 2018 tuttavia, sono intervenute alcune modifiche nelle quote di partecipazioni detenute dal Comune di Mezzana come sopra riportate per effetto dell'attuazione di superiori disposizioni normative provinciali.

In particolare a seguito della piena realizzazione del programma di riordino della mobilità pubblica trentina a mezzo la creazione di un soggetto unico, ha avuto termine il programma di fusione per incorporazione delle società Trentino Esercizio S.p.A. e Aeroporto Gianni Caproni S.p.a. in Trentino Trasporti S.p.A..

Inoltre a seguito della fusione per incorporazione di Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.p.A. in Trentino Digitale S.p.A. a partire dal 1 dicembre 2018, anche la partecipazione nella società di sistema Informatica Trentina S.p.A. ha subito delle modifiche.

Alla luce delle suddette modifiche al **31 dicembre 2018** la ricognizione ordinaria delle partecipazioni del Comune di Mezzana rispetto a quella approvata con deliberazione n. 42 riferita alle partecipazioni al 31 dicembre 2017 risulta essere la seguente:

#### **Partecipazione diretta:**

Denominazione	Partecipazione %
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.	0,5364
Trentino Trasporti S.p.A.	0,00240
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0086
Trentino Digitale S.p.A.	0,0041
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,51
Azienda per il Turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.a.	5,2715
Consorzio Mezzana Marilleva soc. coop.	0,715

**Partecipazione indiretta:**

Denominazione	Tramite
Centro Servizi Condivisi Scarl	Trentino Digitale S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a.,
Grandi Eventi S.r.l.	Azienda per il Turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.a.
SET Distribuzione S.p.A.	
Federazione Trentina Cooperazione s.c.	Consorzio Comuni Trentini
Cassa Rurale Trento BBC s.c.	

Occorre specificare peraltro come le partecipazioni indirette per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini (SET Distribuzione S.p.A., Federazione Trentina Cooperazione s.c. e Cassa Rurale Trento BBC s.c.), sono da considerarsi incluse nelle attività di ricognizione soltanto a partire dal presente aggiornamento in quanto la società tramite Consorzio dei Comuni Trentini, è sottoposta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali e quindi anche del Comune di Mezzana, a partire dal 1 gennaio 2018.

Si rammenta inoltre che l'art. 41 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, in materia di servizi pubblici locali, rimette la disciplina degli stessi alla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria, rinviando, fino all'adozione della disciplina provinciale alle disposizioni previste dagli artt. 41, 41bis e dal capo X della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni, articoli 41 e 41bis confluiti negli artt. 61 e 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L secondo i quali:

- ai sensi dell'art. 61 i Comuni, per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale possono costituire un consorzio di cui possono far parte altri enti pubblici;
- Ai sensi dell'art. 68 i Comuni nell'esercizio delle funzioni di loro competenza possono costituire società per azioni o a responsabilità limitata o acquisire partecipazioni in tale società per lo svolgimento in regime di concorrenza, di attività imprenditoriali;

La vigente normativa provinciale in materia di partecipazioni societarie, art. 24 L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, prevede che gli enti locali della P.A.T. non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse;

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che al 31 dicembre 2018 le modifiche nelle partecipazioni del Comune di Mezzana in Società e consorzi sono state determinate da sopravvenuti processi di riorganizzazione delle società provinciali di sistema e che non sono sopravvenute ulteriori modifiche rispetto alla situazione di fatto e di diritto nelle ulteriori società partecipate;

**Esaminato** il parere prot. nr. 9007 riguardante il mantenimento delle partecipazioni espresso dal Revisore dei Conti in data 18 dicembre 2019;

**Ritenuto** per le ragioni sovraesposte di mantenere in capo al Comune di Mezzana le partecipazioni attualmente detenute e come sopra dettagliatamente elencate in quanto strumentali per soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità;

**Visti** gli artt. 41 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e gli artt. 61 e 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. dal citato art. 41 richiamati;

**Visto** il D.Lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. 100/2017, ed in particolare gli artt. 4 e 20 e 24 dello stesso testo normativo;

**Vista** la L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 art. 24;

**Verificata** la competenza del civico consesso comunale nell'adozione del presente provvedimento ricognitivo ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

**Visto** il regolamento del Consiglio comunale di Mezzana;

**Visto** lo Statuto del Comune di Mezzana;

**Acquisiti** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 i pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa, e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati;

## DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune in Società per Azioni e società Consortili già nella disponibilità dell'Ente come riportate in premessa alla data del 31 dicembre 2018;
2. Di dare atto pertanto che viene autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
  - **Partecipazioni dirette:**  
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.  
Trentino Trasporti S.p.A.  
Trentino Riscossioni S.p.A.  
Trentino Digitale S.p.A.  
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.  
Azienda per il turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.  
Consorzio Mezzana Marilleva s.c.
  - **Partecipazioni indirette:**  
Centro Servizi Condivisi Scarl  
Grandi Eventi S.r.l.  
SET Distribuzione S.p.a.  
Federazione Trentina Cooperazione s.c.  
Cassa Rurale di Trento BCC s.c.
3. Di incaricare il Segretario comunale e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento:
  - attuare il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche mediante l'applicativo 'Partecipazioni' del Portale del Tesoro fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti);
  - trasmettere ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l'esito della ricognizione alla Struttura di monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro;
  - trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale "ConTe";
  - dare comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
  - pubblicare il presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.;
4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2
  - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

  - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuto sussistere i requisiti richiesti dall'art. 183 comma V del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 per dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in ordine al termine ultimo del 31 dicembre richiesto per l'adozione della stessa;

Visto l'art. 183 comma V del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli nr. 7, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma V del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Incapo dott. Carlo Alberto

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*